


CNA Hardy - Polizza dello Spedizioniere Doganale
FASCICOLO INFORMATIVO



Il presente Fascicolo Informativo contiene:

- ✓ Nota informativa;
- ✓ Glossario;
- ✓ Condizioni di Assicurazione;
- ✓ Informativa sulla protezione dei dati personali.

N.B: Il Fascicolo Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

FASCICOLO INFORMATIVO

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1. Nota informativa;**
- 2. Glossario;**
- 3. Condizioni di Assicurazione.**
- 4. Informativa sulla protezione dei dati personali**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

Informazioni Generali

Il contratto è concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia di CNA Insurance Company (Europe) S.A., con sede in Milano, Via Albricci, 8 (qui di seguito "CNA" o "la Compagnia", nel testo delle Condizioni Generali anche "l'Assicuratore"), la sede secondaria italiana di CNA Insurance Company (Europe) S.A., con sede legale a Lussemburgo, 35F, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (qui di seguito "CNA").

CNA Insurance Company (Europe) S.A. è autorizzata e regolata dalla Commissariat aux Assurances e registrata presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B222697. In Italia CNA opera in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ("Codice delle Assicurazioni Private") ed è pertanto iscritta nell'allegato dell'Albo per le Imprese assicurative presso l'IVASS con il Codice impresa D854R al n. I.00055.

Recapiti della Compagnia:

CNA Insurance Company (Europe) S.A
Via Albricci, 8
20122 Milano

Telefono: +39 02 7262 2710

Fax: +39 02 7262 2711

e-mail: infoit@cnahardy.com

Posta Elettronica Certificata: cna.cice@legalmail.it

Sito internet: www.cnahardy.com

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto di CNA è pari a GBP 404.191.000 pari ad EUR 456.736.000*

Il capitale sociale ammonta a GBP 130.200.000 pari ad EUR 147.126.000*

Il totale delle riserve patrimoniali è pari a GBP 403.772.000 pari ad EUR 456.262.000*

Rapporto tra fondi propri ammissibili e SCR: 136,21%

Si fa presente che l'indice di solvibilità è il rapporto tra l'ammontare del regime di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

*Il valore espresso in euro si riferisce alla data di cambio valuta del 31.12.2017.

Informazioni sul Contratto

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Conformemente a quanto previsto dall'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento del Premio o delle rate di Premio si prescrive in un anno con decorrenza dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione SI PRESCRIVONO IN DUE (2) ANNI DAL GIORNO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Legge applicabile

Il Contratto di Assicurazione è soggetto alla legge italiana.

Regime Fiscale

Al Contratto si applica il regime fiscale italiano. Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail, alla Compagnia, indirizzandoli a:

CNA Insurance Company (Europe) S.A
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Reclami
Via Albricci, 8
20122 Milano

Fax: +39 02 7262 2711

e-mail: reclami@cnaahardy.com

Un facsimile di reclamo può essere reperito sul sito dell'IVASS:

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro NEL TERMINE MASSIMO DI QUARANTACINQUE (45) GIORNI, potrà rivolgersi all'IVASS:

Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale
21 - 00187
Roma

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da CNA.

In particolare, i reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

1. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
2. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
3. breve descrizione del motivo di lamentela;
4. copia del reclamo presentato a CNA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- a. all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- b. direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere sarà, inoltre, possibile presentare reclamo al sistema estero all'uopo competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema estero competente è rintracciabile consultando il sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>

CNA Insurance Company (Europe) S.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



GLOSSARIO

AEO	: l'Operatore Economico Autorizzato è un operatore economico titolare di un Certificato AEO concesso dall'Autorità Doganale di uno Stato membro sulla base dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla UE
Attività doganale	: Presentazione di dichiarazioni doganali nelle forme della rappresentanza diretta o indiretta e attività di consulenza connessa a tali prestazioni, compresa la c.d. rappresentanza fiscale, quando fornita nell'ambito dell'attività doganale
Assicurato	: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione: la società e gli operatori doganali elencati nella scheda generale. Ai fini dell'art. 10 - Esclusioni - Delle Condizioni Generali per Assicurato si intendono esclusivamente i membri del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Unici della società.
Assicurazione	: il contratto di assicurazione e/o la Polizza.
C.A.D.	: Centro di Assistenza Doganale di cui al DL 417/91 convertito dalla L. 66/92 e successive modifiche
Contraente	: il soggetto che stipula l'assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio
Dichiarazione doganale	: manifestazione di volontà da parte dell'operatore doganale nei confronti dell'Agenzia delle Dogane volta a vincolare le merci ad un determinato regime doganale
Errore ed omissione	: atto o comportamento od omissione di un atto o di un comportamento, non intenzionali da cui derivi un danno indennizzabile ai sensi di polizza
Fatturato	: quanto addebitato dall'Assicurato ai propri mandanti (Clienti e Corrispondenti) a fronte di operazioni doganali e/o consulenze effettuate per loro conto nello svolgimento dell'attività di spedizioniere doganale e risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A., con esclusione degli importi relativi ad esborsi per conto (quali diritti doganali / dazi / IVA) e degli importi che non siano relativi ad addebiti effettuati per l'attività di spedizioniere doganale
Franchigia	: importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile
Indennizzo	: la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.
Estensione territoriale	: l'ambito geografico di operatività della copertura assicurativa
Mandante	: Soggetto che conferisce il mandato all'operatore doganale
Massimale per sinistro	: l'obbligazione massima, comprensiva di qualsiasi indennizzo e spesa connessa, al netto della franchigia applicabile, che la Società dovrà pagare all'Assicurato per ogni sinistro in base alle condizioni di polizza
Polizza	: il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio	: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Questionario	: il documento compilato dal Contraente con le informazioni necessarie alla stipula del contratto, come previsto all'art 2 delle Condizioni Generali di Polizza
Rappresentanza diretta	: Espletamento di atti e formalità in Dogana, tra i quali la presentazione della Dichiarazione doganale, in nome e per conto del proprio Mandante, ai sensi dell'art. 18 Reg (UE) 952/2013
Rappresentanza indiretta	: Espletamento di atti e formalità in Dogana, tra i quali la presentazione della Dichiarazione doganale, in nome proprio e per conto del proprio Mandante, ai sensi dell'art. 18 Reg (UE) 952/2013
Rischio	: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	: si intende la percentuale di indennizzo che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	: il verificarsi di un evento, o di una serie di eventi derivanti da una sola causa generatrice o da cause identiche e seriali, dal quale derivi un danno indennizzabile in base alle condizioni di polizza
Società/Compagnia di Assicurazioni	: CNA Insurance Company (Europe) S.A.
Spedizioniere Doganale/ Doganalista	: il professionista iscritto nel relativo albo, istituito con Legge n. 1612 del 22.12.1960, che svolge la sua attività nei modi e nei termini previsti dalle norme di legge vigenti e, in particolare, nel rispetto della Legge n. 213 del 25.07.2000

NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE DOGANALE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** ed i suoi dipendenti e collaboratori, anche parasubordinati o mandatari, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) a Terzi, comprese le Pubbliche Amministrazioni o le Agenzie Fiscali, quale civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di **Spedizioniere doganale**, esercitata anche nelle forme del **CAD** e dell'**AEO** (vedi definizioni) svolta nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti.

Risultano comprese in garanzia, oltre agli errori e/o omissioni compiuti dall'**Assicurato** e dai suoi dipendenti e collaboratori, l'asseverazione delle dichiarazioni doganali e la responsabilità in solido (art. 1292 c.c.) derivante dalla rappresentanza in dogana.

Sono inoltre comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di documenti o valori ricevuti in custodia dal Cliente anche se derivanti da incendio, furto e rapina sino alla concorrenza di un importo pari ad euro 100.000 per ogni **Sinistro** e periodo di **Assicurazione**.

Art. 2 - Rischi assicurati

Fermo restando il disposto dell'articolo "1" che precede, si elencano qui di seguito, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i rischi per i quali è prestata l'**Assicurazione**:

- a) violazioni e/o infrazioni commesse dall'**Assicurato** o da suoi dipendenti e collaboratori, anche parasubordinati o mandatari, di norme relative all'exportazione e all'importazione di merci di proprietà di terzi che comportino, per la mancata o errata compilazione di documenti doganali:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie, anche di carattere amministrativo, irrogate al Proprietario delle merci, ad altri che agiscono per suo conto o all'**Assicurato** stesso quale responsabile in solido;
 - diritti doganali, I.V.A. od altri diritti di confine (dazi, I.V.A. e accise) da rimborsare al proprietario delle merci a seguito di azione di rivalsa esperita da quest'ultimo nei confronti dell'**Assicurato** o all'**Assicurato** stesso quale responsabile in solido;
- b) la responsabilità derivante dalla trasmissione di informazioni o documenti all'Autorità doganale od altre agenzie governative, o derivante dal rilascio di una cauzione o garanzia o dall'emanazione di un Documento Amministrativo Unico (DAU), o di un Documento di Transito Comunitario ("T") o di ogni altro tipo di cauzione o garanzia a beneficio dell'**Assicurato**;
- c) la compilazione, sottoscrizione e presentazione elenchi INTRASTAT;
- d) consulenze in materia fiscale, merceologica, valutaria e attinenti al contenzioso tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 fatte dall'**Assicurato** alla propria clientela, compatibili con le disposizioni di legge previste dalla Legge 22.12.1960 n.1612 art.1 e 7 e, quindi, nella misura in cui tale attività di consulenza sia attinente all'attività di **Spedizioniere doganale** e riguardi in ogni caso la materia doganale.
- e) involontaria violazione dei dati personali ai sensi delle norme a tutela della privacy che siano in vigore al momento della stipulazione del presente contratto, purché l'**Assicurato** si sia previamente dotato di tutte le procedure di acquisizione e trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente e, in particolare, al Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR);

Art. 3 - Rischi esclusi

Fermo quanto previsto dall'art. 10 delle Condizioni Generali di **Polizza**, sono esclusi:

- a) i danni materiali subiti dalle merci e in particolare quelli conseguenti a rischi che possono essere coperti da **Contratti di assicurazione** trasporti, incendio, furto, responsabilità civile, credito, cauzioni e fedeltà;
- b) responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti concernenti la professione;
- c) attività diverse da quella professionale definita in **Polizza**.

Art. 4 - Riduzione e Reintegro delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di **Sinistro** il **Massimale** si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo di **Assicurazione** in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o **scoperti**, senza corrispondente restituzione di **Premio**.

Su richiesta del **Contraente** e previo esplicito consenso della **Società**, le somme assicurate ridottesi in seguito a **Sinistro** potranno essere reintegrate nei valori originari; il **Contraente** corrisponderà il rateo di **Premio** relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della **Società** di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 11 (Durata del Contratto/Tacito Rinnovo - Disdetta del Contratto) delle "Condizioni Generali di **Polizza**".

Art. 5 - Massimali

Le somme massime che la **Società** garantisce per ogni **Sinistro** sono indicate nella Scheda Generale di **Polizza**. Il **Massimale** resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità tra più **Assicurati**.

Le spese di difesa, nei limiti indicati nell'art. 7 delle "Condizioni Generali di **Polizza**", del perito nominato dalla **Società** e quelle di cui all'art. 1914 Codice Civile (spese di salvataggio) si aggiungono ai massimali indicati nella Scheda Generale di **Polizza**.

Art. 6 - Franchigie e/o scoperti

Tutti gli eventuali danni sempreché indennizzabili in base alla presente **Polizza**, verranno liquidati previa deduzione della **Franchigia** e/o degli **Scoperti** indicati nella Scheda Generale di **Polizza**.

Art. 7 - Mandato

L'**Assicurato** si impegna, come previsto all'art 13 del Codice Deontologico degli Spedizionieri Doganali, a farsi rilasciare dal proprio **Mandante** un Mandato scritto per lo sdoganamento delle merci. In caso di inottemperanza a quanto sopra eventuali danni verranno liquidati previa deduzione di una **Franchigia** doppia rispetto a quella indicata nella Scheda Generale di **Polizza**.

Art. 8 - Delimitazione temporale

La copertura opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alla **Società** nel corso del periodo di validità della presente **Polizza**, purché la data in cui è stato commesso il fatto da cui ha avuto origine la richiesta non risalga a oltre tre anni dalla data di prima stipulazione della **Polizza** in regime di continuità assicurativa.

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'**Assicurato** durante il periodo di assicurazione, l'**assicurazione** è altresì operante a favore dell'**Assicurato** o dei suoi eredi per le richieste di risarcimento che pervengano nei tre anni successivi alla cessazione dell'attività, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della **Polizza**. Per l'intero periodo di ultrattività della garanzia di cui al presente articolo il limite di **Indennizzo**, indipendentemente dal numero di sinistri, non potrà superare il **Massimale** indicato in **Polizza**.

Ai sensi dell'art.1892 del c.c. l'**Assicurato** dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti coperti dalla **Polizza** e posti in essere prima della stipula del contratto e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre l'insorgenza di un obbligo di risarcimento dei danni a lui imputabili per fatto già verificatosi al momento della stipulazione del contratto.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Art.1 - Operatività della Polizza

La **Polizza** non è cedibile e non opera per conto né a favore di terzi.

L'**Assicurazione** opera esclusivamente per reclami elevati durante il periodo di copertura della **Polizza** (claims made), salvo quanto previsto all'art. 10 "Esclusioni" delle presenti Condizioni Generali di Polizza.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Prima della conclusione dell'accordo relativo alla presente **Polizza** l'**Assicurato** comunica alla **Società** ogni informazione rilevante rispetto ai rischi coperti dalla stessa e si astiene dal rilasciare dichiarazioni inesatte o reticenti. Ai sensi dell'art. 1892 c.c., la cui disciplina si intende qui interamente richiamata, la violazione dolosa o gravemente colposa di tale obbligo sarà causa di annullamento del presente contratto di **Assicurazione**. La violazione negligente del medesimo obbligo darà diritto alla **Società** di recedere dal contratto di **Assicurazione**, nei termini e con le modalità di cui all'art. 1893 c.c.

Art. 3 - Aggravamento del rischio

Con la sottoscrizione della presente **Polizza** l'**Assicurato** assume l'obbligo di informare la **Società** di ogni variazione relativa a informazioni o circostanze rilevanti ai fini della copertura assicurativa e della sua gestione per tutto il periodo di efficacia della garanzia assicurativa. Qualsiasi inadempimento a tale obbligo permanente, vuoi doloso o semplicemente colposo, che riguardi circostanze suscettibili di determinare l'aggravamento del **rischio**, darà alla **Società** i diritti di cui all'art. 1898 c.c., la cui disciplina si intende qui richiamata.

Art. 4 - Buona Fede

La mancata comunicazione da parte del **Contraente** o dell'**Assicurato** di una circostanza eventualmente aggravante il **Rischio**, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell'**Assicurato** all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della **Società**, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravamento del **Rischio**, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 5 - Pagamento del premio, regolazione e decorrenza della garanzia

In parziale deroga al disposto dell'art. 1901 C.C. si conviene che l'**Assicurazione** avrà comunque effetto dalle ore 00:00 del giorno di decorrenza della **Polizza** qualora il pagamento della prima rata di **Premio** sia effettuato entro le ore 24:00 del 45° giorno successivo a quello di decorrenza.

Se il **Contraente**, alle scadenze convenute, non paga i premi successivi, l'**Assicurazione** resterà sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della **Società** al pagamento dei premi. Il **Premio** indicato nella Scheda di **Polizza** si intende come **Premio** minimo comunque acquisito dalla **Società**. Nel caso il **Premio** sia stato parametrato sul **fatturato** o su altri elementi variabili, l'**Assicurato** dovrà entro 90 giorni dal termine dell'annualità assicurativa comunicare alla **Società** gli elementi atti a determinare l'importo del **Premio** complessivamente dovuto e dovrà pagare l'eventuale conguaglio risultante entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della relativa appendice di regolazione **Premio** redatta dalla **Società**.

Art. 6 - Notifica del sinistro

Il diritto dell'**Assicurato** ad essere coperto in base alla presente **Polizza** è subordinato alla condizione che l'**Assicurato** stesso invii tempestiva notifica scritta alla **Società** di ogni circostanza rilevante in relazione ai rischi coperti, fornendole altresì originali e/o copie dei documenti rilevanti.

Inoltre l'**Assicurato** dovrà fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno eventualmente verificatosi, raccogliere tutte le notizie, i documenti e gli atti relativi all'avvenimento e adoperarsi per la raccolta degli elementi utili per la difesa. L'**Assicurato** dovrà inoltre compiere tutti gli atti necessari, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, per salvaguardare l'azione di rivalsa contro i terzi responsabili, astenendosi in ogni caso dal riconoscere qualsiasi propria responsabilità, nonché dal transigere e/o riscuotere **Indennizzo** alcuno senza preventivo consenso scritto della **Società**. L'inadempimento di tali obblighi comporterà la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Art. 7 - Gestione delle vertenze

La **Società** assume a nome dell'**Assicurato**, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso; in caso di procedimento penale assume la difesa dell'**Assicurato** sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** entro il limite di un importo pari al quarto dei massimali indicati nella Scheda Generale di **Polizza**.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detti massimali, le spese vengono ripartite fra **Società** e **Assicurato** proporzionalmente alla rispettiva esposizione.

La **Società** provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'**Assicurato** non sarà a carico della **Società** se non preventivamente autorizzata.

Le spese non inconsideratamente sostenute dall'**Assicurato** per limitare o diminuire un danno a carico della **Società** verranno anch'esse rimborsate in eccedenza ai massimali indicati nella Scheda Generale di **Polizza**.

Art. 8 - Diritto di liquidazione

Qualora, ad insindacabile giudizio della **Società**, un reclamo rientrante nella copertura possa essere liquidato o transatto, la **Società** potrà chiedere e ottenere che l'**Assicurato** liquidi o transiga tale reclamo.

Art. 9 - Diritti di regresso

La **Società** rinuncia al diritto di regresso nei soli confronti: dell'**Assicurato**, dei suoi dipendenti, dei suoi collaboratori parasubordinati e delle filiali dell'**Assicurato**.

La **Società** si riserva il diritto di rivalersi nei confronti di tutti i terzi responsabili per le somme corrisposte in conformità agli obblighi derivanti dalla presente **Polizza**.

Art. 10 - Esclusioni

La **Società** non risponde in caso di sinistri causati da o connessi con:

1. il rapporto di lavoro con dipendenti e parasubordinati;
2. guerra (dichiarata o meno), ostilità, colpo di stato militare o usurpazione, atti di un nemico o di una potenza straniera, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, atti terroristici (o atti compiuti da qualsiasi soggetto che agisca per motivi politici o religiosi), rinvenimento e/o esplosione di mine, siluri, bombe, armi esplosive o da guerra, abbandonati o meno. In ogni caso, ove si verifichi la detonazione di un dispositivo nucleare e/o si verifichi lo scoppio di una guerra che coinvolga gli Stati Uniti d'America, la ex Comunità degli Stati Indipendenti, la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati membri dell'Unione Europea, la copertura assicurativa è assolutamente e inderogabilmente esclusa;
3. conflitto, sommossa o insurrezione civile, sciopero, serrata, impedimento del lavoro o astensione dal lavoro;
4. pirateria, cattura, sequestro, arresto e conseguenze che ne risultino;
5. confisca, sequestro, arresto, espropriazione, nazionalizzazione, requisizione, *detention*, distruzione o danno causato per ordine di qualsiasi Autorità di Governo e/o Autorità Pubblica Locale e/o Autorità Doganale salvo quanto previsto dall'Art. 1 "Oggetto dell'**Assicurazione**" delle Norme Relative all'Assicurazione della Responsabilità dell'Operatore Doganale;
6. attività fraudolente, criminali o illegali compiute dall'**Assicurato** con sentenza passata in giudicato;
7. atti od omissioni dolosi dell'**Assicurato** nonché del legale/i rappresentanti e/o CEO e/o amministratori dell'**Assicurato**, anche se dipendenti dello stesso; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'**Assicurato** colpevole di atti dolosi, i costi di difesa anticipati dalla **Società** dovranno essere restituiti dall'**Assicurato**;
8. insolvenza (dichiarata ufficialmente o meno) e/o difficoltà finanziaria dell'**Assicurato**;
9. l'esercizio - legittimo o meno - di diritti di garanzia, reali o personali, di privilegi, di ipoteca su beni di proprietà dell'**Assicurato** da parte di chi ha stipulato contratti con l'**Assicurato**, o da terzi;
10. il mancato ottenimento di pagamenti, la mancata riscossione di importi, o il mancato pagamento di debiti da parte dell'**Assicurato** o di soggetti con cui l'**Assicurato** abbia stipulato contratti, o di altri soggetti;
11. i seguenti istituti di diritto angloamericano: *punitive, exemplary, aggravated, multiple, compound damages*;
12. per tutte le obbligazioni di natura fiscale a carico dell'**Assicurato** per le multe o ammende o indennità di mora che gli vengono inflitte personalmente e non riguardanti l'attività assicurata nonché ogni multa o penale per violazione di legge, di norma, regolamento o direttiva, incluse, ma non solo, le multe e le penali imposte dall'Autorità di Governo e/o dell'Autorità Pubblica locale, salvo quanto previsto dalla presente **Polizza**;
13. qualsiasi avvenimento conseguente a violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini con sentenza passata in giudicato nei confronti dell'**Assicurato**.

Art. 11 - Durata del Contratto / Tacito Rinnovo - Disdetta del Contratto

Il presente contratto ha effetto e scadenza come riportato nella "Scheda Generale". In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (cna.cice@legalmail.it) spedita nei termini di cui al successivo paragrafo, la **Polizza** si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore esercizio assicurativo.

Le Parti Contraenti si riservano il diritto di disdire il presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di trenta (30) giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata e/o Posta Elettronica Certificata (cna.cice@legalmail.it).

La **Società** ha il diritto di esigere il pagamento dei premi dovuti e non ancora pagati come pure rimborseranno la parte di **Premio** (al netto dell'imposta) relativa al periodo di **Rischio** non corso.

Art. 12 - Altra copertura assicurativa

In caso di operatività di altre polizze assicurative a copertura dello stesso **Rischio**, la presente **Polizza** opererà a secondo **rischio** rispetto alle suddette polizze ed in eccesso alla copertura offerta dalle stesse.

Si applicano in ogni caso gli art. 1910 e 1911 del cod. civ. (**Assicurazione** presso diversi **Assicuratori**; coassicurazione).

Art. 13 - Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell'**Assicurato** la **Società** si obbliga a tenere indenne i suoi eredi per la responsabilità civile professionale dell'**Assicurato** stesso ai sensi delle condizioni di **Polizza** purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

Art. 14 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Art. 16 - Legge regolatrice e Foro competente

In caso di vertenza giudiziaria si intende quale Foro competente esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'**Assicurato** o altro Foro da Lui prescelto.

La presente **Polizza** è regolata dalla legge italiana e dovrà essere interpretata in base ad essa anche per tutto quanto non è diversamente regolato, fermo restando quanto stabilito all'art. 17 che segue (ADR).

Art. 17 - Risoluzione alternativa delle controversie (ADR)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere, l'**Assicurato** e la **Società** convengono che, prima dell'eventuale attivazione in sede giudiziale, venga esperito un tentativo di risoluzione bonaria della vertenza, prima di intraprendere qualsiasi azione legale, ricorrendo a metodi di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution) e in particolare ricorrendo in via preliminare alla conciliazione (Mediation).

Le parti concordano di rimettere il tentativo di conciliazione al Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera Arbitrale riferito alla Provincia di residenza dell'**Assicurato** o solo in mancanza alla Camera Arbitrale riferita alla Regione a cui fa capo la Provincia di residenza dell'**Assicurato** o solo in mancanza di quest'ultima alla Camera Arbitrale riferita alla Regione Lombardia per il centro-nord Italia o alla Regione Lazio per il centro-sud Italia isole comprese. In tale ipotesi il tentativo di conciliazione è obbligatorio e la **Società** accetta fin d'ora che l'**Assicurato** ricorra alla Camera Arbitrale di cui sopra e che sia applicato il regolamento della Camera Arbitrale di competenza.

Art. 18 - Estensione territoriale

L'efficacia della presente **Assicurazione** è estesa, salvo non sia diversamente pattuito, a eventi verificatisi in tutto il mondo, con la sola esclusione dei Paesi soggetti ad embargo dell'ONU.

Art. 19 - Clausole allegare

Formano parte integrante della presente **Polizza** le allegare clausole:

- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10.11.2003;
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause Ed. 10.11.2003;
- Sanction Limitation and Exclusion Clause Ed. 11.8.2010.

Art. 20 - Clausola Broker

La **Contraente/Assicurato** dichiara, e gli **Assicuratori** ne prendono atto, di aver affidato la gestione del presente contratto alla **Società** di Brokeraggio indicata nella Scheda Generale di **Polizza**; di conseguenza tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti alla presente **Assicurazione** saranno effettuati in forma scritta tempestivamente per conto della **Contraente/Assicurato** dalla predetta **Società** di Brokeraggio; parimenti ogni comunicazione fatta dagli **Assicuratori** al **Broker** si intenderà come fatta alla **Contraente/Assicurato**.

In caso di contrasto tra le comunicazioni agli **Assicuratori** fatte dal **Broker** e quelle fatte dalla **Contraente/Assicurato**, prevarranno queste ultime.

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta alla **Polizza**, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte nei termini e modalità previsti dal presente contratto.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE

Firma Contratto

Gli **Assicuratori** prestano il consenso all'**Assicurazione** in base alle dichiarazioni della **Contraente**, la quale è tenuta a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del **Rischio**.

CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle "**Condizioni Generali di Polizza**" comuni a tutte le sezioni previste dalla presente polizza

- Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 3 – Aggravamento del rischio
- Art. 5 – Pagamento del premio, regolazione e decorrenza della garanzia
- Art. 6 – Notifica del sinistro
- Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno
- Art. 8 – Diritto di liquidazione
- Art. 10 – Esclusioni
- Art. 11 – Durata del Contratto / Tacito Rinnovo - Disdetta del Contratto
- Art. 16 – Legge regolatrice e foro competente
- Art. 17 – Risoluzione alternativa delle controversie (ADR)


Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle "**Norme relative all'assicurazione della responsabilità dell'operatore doganale**"

- Art. 3 - Rischi esclusi
- Art. 6 - Franchigie e/o scoperti
- Art. 7 - Mandato
- Art. 8 - Delimitazione temporale

SCHEDA GENERALE

Polizza Numero:			
Periodo Assicurativo:	Decorrenza: dalle ore 00 del	Scadenza: alle ore 24 del	
Assicuratori			
Assicuratore / Delegataria:	CNA Insurance Company (Europe) S.A. Via Albricci, 8 – 20122 Milano Italia		Quota di partecipazione (%): 100%
Contraente/Assicurato			
Contraente:			
Indirizzo:	()		
Partita IVA/codice fiscale:			
Attività:			
Eventuali Assicurati aggiuntivi (Società controllate/collegate/partecipate e Operatori Doganali iscritti all'Albo):			
Denominazione Sociale	n. iscrizione all'albo	Denominazione Sociale	n. iscrizione all'albo
• • • •		• • • •	
Intermediario			
Broker/Agente:	Banchero Costa Insurance Broker Spa		
Comunicazione e notifica di Sinistro	Contattare Banchero Costa Insurance Broker Spa Via Pammatone, 2/19 - 16121 Genova (GE), Italia Email: cargoclaim@bcinsurance.it Tel: +39 010 5631700 - Fax: +39 010 566407		
Massimale:	per sinistro e per periodo di assicurazione		
Fatturato previsto:			
Tasso lordo:	%		
Premio lordo annuo:	(imposte calcolate al %)		
Franchigie e/o Scoperti di assicurazione			
Franchigia fissa	relativamente a .		
Scoperto	% con il minimo di relativamente a .		
Regolazione del premio			
Premio soggetto a regolazione			

Premio			
Premio alla firma fino a			
Premio imponibile:			
Tasse:			
Premio lordo alla firma:			
Premio dal e per le successive rate			
Premio imponibile:			
Tasse:			
Premio lordo:			
Rateazione:	<input type="checkbox"/> Annuale	<input type="checkbox"/> Semestrale	<input type="checkbox"/> Trimestrale



L'informativa sulla protezione dei dati non è parte integrante della Polizza e potrà essere di volta in volta aggiornata, modificata e/o sostituita. La versione più recente dell'informativa sulla protezione dei dati è disponibile sul sito web della Compagnia di Assicurazioni.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Introduzione

Questa è una versione concisa dell'informativa sulla protezione dei dati della Compagnia di Assicurazioni. La versione completa è disponibile su www.cnahardy.com/privacy. Per Dati Personali si intendono i dati che, da soli o insieme ad altri dati disponibili, possono essere utilizzati per identificare una persona. La Compagnia di Assicurazioni tratterà i Dati Personali raccolti per la stipula della presente Polizza in conformità all'Informativa sulla protezione dei dati o, ove applicabile, in conformità all'Informativa sulla protezione dei dati delle sue filiali locali europee (disponibili su www.cnahardy.com) e con le modalità riassunte in questo documento.

Sul sito www.cnahardy.com/privacy sono disponibili le versioni complete della Compagnia di Assicurazioni, delle sue filiali, e i contatti di riferimento. Si prega di prendere visione dell'Informativa anche se la Compagnia di Assicurazioni o le filiali che stanno trattando i Dati Personali dell'utente si trovano al di fuori del Regno Unito (poiché in questo caso si applicano i requisiti locali del paese). Si prega di inoltrare l'Informativa a tutte le persone i cui Dati Personali sono trattati dalla Compagnia di Assicurazioni al fine di ottenerne il consenso al trattamento (ove necessario).

Solo per il Regno Unito: è possibile contattare la Compagnia di Assicurazioni all'indirizzo: DataProtectionOfficer@CNAHardy.com o scrivendo al Data Protection Officer, General Counsel Department, 13th Floor, 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BY. Per informazioni sui nostri uffici e contatti al di fuori del Regno Unito si prega di andare sul sito: www.cnahardy.com/privacy. Qualora nella documentazione di Polizza dovessero mancare alcuni Dati Personali o risultassero imprecisi, potremmo non essere in grado di concludere la Polizza stessa.

La Compagnia di Assicurazioni ("noi", "essa") è autorizzata a trattare i Dati Personali al fine di gestire la copertura assicurativa dell'Assicurato (inclusi i rinnovi e i sinistri), per ottemperare agli obblighi legali, per gestire la posizione assicurata, per fornire assistenza agli assicurati, per eseguire i controlli contabili, per la prevenzione delle frodi e per la commercializzazione dei nostri prodotti e servizi. Inoltre, potremmo utilizzarli per gli scopi meglio descritti di seguito.

Categorie di Dati Personali raccolti dalla Compagnia di Assicurazioni (alcuni dati sono raccolti indirettamente, ad esempio tramite broker e intermediari)

Possiamo raccogliere nome e cognome, indirizzo di residenza o domicilio, data di nascita e altri estremi identificativi come i documenti che attestino l'identità e l'indirizzo di residenza o domicilio, i dati di contatto, inclusi indirizzo e-mail, numero telefonico ed indirizzo del posto di lavoro e (in caso di amministratore, partner o titolare formale o effettivo della Società Assicurata) l'indirizzo di residenza, condanne penali e dettagli di reati, comprese eventuali frodi commesse o sospette, riciclaggio di denaro o altri reati.

Base giuridica e finalità del trattamento dei dati

Le finalità del trattamento dei dati includono la gestione della copertura assicurativa dell'Assicurato (comprese le comunicazioni sulla Polizza, i rinnovi e l'amministrazione/elaborazione dei sinistri e della Polizza stessa), la gestione e la verifica delle nostre operazioni commerciali, inclusa la contabilità, i controlli relativi alla/le identità di imprese individuali, direttori, funzionari, partner e altri proprietari legali o beneficiari dell'Assicurato, l'esecuzione di controlli antifrode e antiriciclaggio, la costituzione e difesa di diritti legali, nel rispetto dei requisiti legali o normativi, la gestione di altre attività relative alla prevenzione, individuazione e indagine sui crimini, la gestione della posizione contabile e il servizio di assistenza clienti, le ricerche di mercato e la commercializzazione di prodotti e servizi della Compagnia di Assicurazioni e del suo gruppo.

La base giuridica prevede il trattamento dei dati necessario per: adempiere ai nostri obblighi di Polizza (nel caso di entità individuali che stipulano la Polizza con noi - ad esempio imprese individuali); tutelare i nostri interessi legittimi e quelli delle altre nostre società e filiali, inclusi i nostri obblighi di buona governance, monitoraggio delle e-mail e di altre comunicazioni (vedi sotto) e per la gestione della Polizza stessa; adempiere ai nostri obblighi di legge o a quelli della società o filiale in questione all'interno di CNA Hardy o per la salvaguardia di legittimi interessi per la difesa in caso di sinistri.

Possiamo anche trattare i Dati Personali sulla base del consenso prestato. Ad esempio, se ci viene richiesto di condividere i Dati Personali con altre persone o organizzazioni o quando trattiamo, su richiesta, categorie speciali di Dati Personali (come definito nella versione completa dell'Informativa) e quando inviamo comunicazioni pubblicitarie per cui abbiamo richiesto il consenso dell'interessato. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. Tuttavia la revoca del consenso comporta l'impossibilità da parte nostra di gestire la Polizza o dare esecuzione ad alcuni servizi.

Condivisione dei dati

Al fine di gestire la copertura assicurativa dell'Assicurato, o di gestire eventuali sinistri, la Compagnia di Assicurazioni può divulgare i Dati Personali ad altre società interne al gruppo, ai suoi partner assicurativi e ad altre terze parti che agiscono per la Compagnia di Assicurazioni con la funzione di svolgere ulteriori elaborazioni: quali broker, intermediari, agenti, sottoscrittori, periti, consulenti legali e altri consulenti professionali, enti governativi e Ombudsman e altre parti terze e fornitori di servizi che collaborano con noi e con il nostro gruppo per gestire la nostra attività. I dati possono inoltre essere divulgati ad autorità di regolamentazione, tribunali e agenzie governative per adempiere alle normative vigenti, ai requisiti legali o normativi ed alle richieste governative. I dati possono anche essere condivisi nel caso di vendita di tutto o parte del nostro gruppo societario o del trasferimento di beni aziendali; possono essere divulgati alle Agenzie per la prevenzione delle frodi e all'Associazione degli assicuratori britannici (solo per il Regno Unito) o ad enti di settore equivalenti nei vari paesi. In alcuni casi, potrebbe rendersi necessario il trasferimento dei Dati Personali tra gli uffici europei e internazionali della Compagnia di Assicurazioni. Questo può comportare la divulgazione dei Dati Personali a organismi legali o di regolamentazione al fine di adempiere alle diverse normative vigenti, incluse quelle imposte alla casa madre della Compagnia di Assicurazioni con sede negli Stati Uniti. La Compagnia di Assicurazioni si impegna a garantire, ove necessario, che tali dati trattati o divulgati siano opportunamente protetti da misure di sicurezza tecnologiche, operative e contrattuali.

Trasferimenti internazionali

I Dati Personali saranno trasferiti al di fuori del Regno Unito e dello Spazio Economico Europeo, incluse le società del nostro gruppo che si trovano negli Stati Uniti. Alcuni paesi dispongono di normative che disciplinano in modo adeguato la protezione dei Dati Personali, mentre in altri paesi (compresi gli Stati Uniti) sarà necessario mettere a punto delle misure per garantire una protezione adeguata, come ad esempio obblighi contrattuali che siano adempienti alla normativa o che richiedano al destinatario di sottoscrivere un accordo o certificazione internazionale di protezione. Le autorità per la difesa e la sicurezza degli Stati Uniti possono ottenere l'accesso ai Dati Personali.

Criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione

I Dati Personali verranno conservati in base ai seguenti criteri: in caso di richiesta da parte dell'interessato o dell'Assicurato, in caso di sinistri (ad esempio per il periodo in cui l'Assicurato può legalmente inoltrare richieste di risarcimento alla Compagnia di Assicurazioni) e per ottemperare agli obblighi contrattuali e di legge (ad esempio dopo la scadenza della Polizza).

Verifica dell'identità e controlli di prevenzione frodi

I Dati personali saranno condivisi con le agenzie di prevenzione frodi che li useranno per prevenire le frodi e il riciclaggio di denaro e per verificare l'identità dell'Assicurato. In caso di frode in futuro potrebbero essere rifiutati determinati servizi, finanziamenti o offerte di lavoro. Sarà consentito alle forze dell'ordine di accedere e utilizzare i Dati Personali per rilevare o prevenire un crimine e per effettuare le relative indagini. Le agenzie di prevenzione frodi possono conservare i Dati Personali per diversi periodi di tempo a seconda del modo in cui vengono utilizzati i dati. È possibile contattare queste agenzie per ulteriori informazioni sul trattamento e conservazione dei dati. Se si ritiene che ci sia un rischio di frode o di riciclaggio di denaro i dati verranno conservati fino a sei anni.

Anonimizzazione dei dati

I Dati Personali possono essere convertiti in dati statistici o dati aggregati che non consentono di identificare l'Assicurato ma che possono essere utilizzati a fini statistici e di report. Tali dati aggregati possono essere condivisi e utilizzati in tutti i modi sopra descritti.

Direct Marketing

Utilizzeremo i contatti a noi forniti dall'Assicurato per inviare informazioni e aggiornamenti tramite posta, telefono o e-mail sui nostri prodotti o servizi accessori e, in generale, sugli sviluppi nel settore delle assicurazioni anche dopo la scadenza della Polizza. È possibile modificare le modalità con cui essere contattati o richiedere di essere cancellati dalla mailing list in qualsiasi momento. Le istruzioni di cancellazione e modifica saranno incluse in ogni messaggio; in alternativa è possibile inviarci un'e-mail o contattarci agli indirizzi sopra indicati.

Diritti dell'Interessato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti sulla protezione dei dati

I diritti dell'Interessato possono includere quanto segue (n.b. questi diritti non si applicano in tutte le circostanze e la portabilità dei dati è effettiva solo a partire da maggio 2018): il diritto di informazione sul trattamento dei propri Dati Personali; il diritto di rettifica dei propri Dati Personali se inesatti o incompleti; il diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali; il diritto di limitazione al trattamento dei propri Dati Personali; il diritto di cancellazione dei propri Dati Personali (il "*diritto all'oblio*"); il diritto di accesso ai propri Dati Personali e di richiesta di informazioni su come vengono trattati; il diritto di spostare, copiare o trasferire i propri Dati Personali ("*portabilità dei dati*"); e i diritti relativi ai processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. L'Interessato ha il diritto di sporgere denuncia all'autorità di vigilanza del proprio paese che farà valere le leggi vigenti sulla protezione dei dati. Per il Regno Unito visitare il sito <https://ico.org.uk/>. Per le autorità di vigilanza di altri paesi visitare il sito www.cnahardy.com/privacy.

Sistema di monitoraggio frodi sul mercato delle assicurazioni (solo Regno Unito)

I Dati Personali possono essere inviati ad un sistema di monitoraggio frodi per il settore assicurativo. Si tratta di un ampio database di frodi nel settore gestito da una terza parte ed utilizzato da altri soggetti del settore assicurativo nel Regno Unito. Se viene identificato un rischio di frode sarà visibile ad altri soggetti del settore.

Le domande relative al trattamento e protezione dei dati da parte della Compagnia di Assicurazioni devono essere indirizzate ai contatti indicati all'inizio di questa Informativa.



'CNA Hardy' è un nome commerciale di **CNA Insurance Company (Europe) S.A.**, una società per azioni lussemburghese (société anonyme), con sede legale in 35F, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

CNA Insurance Company (Europe) S.A. è autorizzata e regolata dalla Commissariat aux Assurances e registrata presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B22262697.

Rappresentanza Generale per l'Italia Via Albricci 8 20122 Milano, Italia

Numero REA: MI- 2539633 / Partita IVA: 10540890968 / IVASS Numero di Iscrizione: I.00154